



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Aiuti di Stato: modifiche al quadro temporaneo del regolamento per le misure di aiuto a sostegno dell'economia – OK per micro e piccole imprese in difficoltà**
- **Il bonus vacanze**
- **Cancellazione della società e debiti tributari**
- **Il Decreto Semplificazioni in bozza**
- **Credito d'imposta sanificazione: arrivano le istruzioni**

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve 10

Aiuti di Stato: modifiche al quadro temporaneo del regolamento per le misure di aiuto a sostegno dell'economia – OK per micro e piccole imprese in difficoltà..... 10

Il bonus vacanze 14

L'Approfondimento – 1 16

Cancellazione della società e debiti tributari 16

L'Approfondimento – 2 27

Il Decreto Semplificazioni in bozza 27

L'Approfondimento – 3 36

Credito d'imposta sanificazione: arrivano le istruzioni..... 36

L'angolo Giuridico 47

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati..... 47

Le prossime scadenze



51

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Superbonus 110% | IL SOLE 24 ORE 06.07.20 | Tra i vari emendamenti approvati relativi al D.L. 34/2020 viene previsto che il bonus possa essere utilizzabile anche per le seconde case, Onlus e società sportive. I vari tetti di spesa potranno essere rimodulati in base al numero di alloggi dell'edificio. Tra i beneficiari di questo bonus ricordiamo sicuramente i condomini esplicitamente nominati dalla norma. Le persone fisiche potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti comuni |
| Nomina organo di controllo | IL SOLE 24 ORE 06.07.20 | È stato approvato dalla Commissione bilancio della Camera l'emendamento che rinvia il termine per la nomina dell'organo di controllo nelle srl obbligate. L'emendamento rinvia alla data di approvazione dei bilanci relativi 2021 |
| Approvazione bilancio 2019 | ITALIA OGGI 06.07.20 | Con l'art. 106 L. 27/2020 è stato stabilito in deroga alle previsioni degli artt. 1364 c. 2 e 2478-bis c.c. o di diverse previsioni statutarie, che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo al 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il deposito del bilancio può avvenire in forma telematica mediante il servizio "Bilanci Online" o con il software "Fedraplus" o mediante supporto informatico convalidato con firma digitale che può essere consegnato direttamente alla Camera di commercio o inviato tramite raccomandata A/R |
| Medico del lavoro e la privacy | ITALIA OGGI 06.07.20 | Il Garante della privacy ha definito il medico competente un titolare autonomo del trattamento dei dati personali in applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. |
| Bando acquisto macchinari innovativi | ITALIA OGGI 06.07.20 | È stato promulgato con D.D. 23.06.20 il bando per l'acquisto di macchinari innovativi per il passaggio ad industria 4.0 o a supporto di modifiche per l'economia |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| | | <p>circolare che concede contributi a fondo perduto e a tasso agevolato fino al 75% dei costi. La prima richiesta deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni</p> |
| Bonus vacanze | ITALIA OGGI 07.07.20 | <p>Assosoftware con una risposta pubblicata nel proprio sito web ha precisato che l'imponibile della fattura elettronica emessa dalla struttura ricettiva deve contenere l'intero importo del servizio comprensivo anche dello sconto applicato per effetto della presentazione del bonus vacanze.</p> |
| Indennità Covid-19 | IL SOLE 24 ORE 08.07.20 | <p>L'Inps con la circolare n. 80/2020 ha dato chiarimenti sui soggetti che non potranno beneficiare dell'indennità Covid-19 di 1.000 euro fanno parte di questi i soggetti che hanno avviato la loro attività dopo ad aprile 2019 proprio perché non possono dimostrare il calo di reddito di almeno il 33% rispetto l'anno precedente. È stato specificato che l'indennità di 600 euro per marzo e aprile potrà essere richiesta anche dai partecipanti a studi associati o società semplici</p> |
| Aumento aggi delle edicole | IL SOLE 24 ORE 09.07.20 | <p>Dal 01.07.2020 come previsto dall'art. 187 D.L. 34/2020 sono aumentati gli aggi di competenze delle edicole.</p> |
| Gestione dei tetti di spesa del superbonus 110% | IL SOLE 24 ORE 10.07.20 | <p>Per accedere al superbonus del 110% ci sarebbero tre interventi necessari per l'accesso a l'ecobonus: cappotto termico, caldaia a condensazione o pompa di calore, questi consentirebbero di sbloccare gli interventi trainanti come per esempio l'impianto fotovoltaico.</p> |
| Bonus facciate | IL SOLE 24 ORE 10.07.20 | <p>I lavori di tinteggiatura della facciata che sono stati eseguiti nel 2020 hanno diritto alla detrazione del 90% (ex art. 1, c. 219, L. 27.12.2019, n. 160) e possono accedere al superbonus del 110% solo se verranno assorbiti nell'ambito del cappotto termico (art. 119, c. 1, lett. a), D.L. 34/2020)</p> |

L'Agenzia interpreta



| | | |
|--|--|---|
| <p>Detrazione Iva per vendita occasionale di immobili</p> | <p>RISPOSTA INTERPELLO N. 200/2020</p> | <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di immobili in regime di esenzione da IVA che viene effettuata in via occasionale non limita il diritto alla detrazione della società immobiliare che esercita solo l'attività di locazione pur avendo in oggetto sociale la compravendita.</p> |
| <p>Bonus vacanze e le agenzie viaggi</p> | <p>CIRCOLARE 18/2020</p> | <p>L'Agenzia delle Entrate con la circolare indicata precisa che le agenzie viaggi ai fini del bonus vacanze sono tenute ad emettere fattura in nome e per conto della struttura ricettiva. Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA gli operatori agiscono come intermediari e quindi applicano alla provvigione l'aliquota ordinaria del 22%.</p> |
| <p>Agevolazioni per compravendita di fabbricati</p> | <p>RISPOSTE INTERPELLI N. 203 E 204 DEL 07.07.2020</p> | <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si applica anche alla compravendita di un fabbricato non "per intero", ma "quasi per intero" l'agevolazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna come previsto dall'art. 7 del D.L. 34/2019</p> |
| <p>Guida alla dichiarazione dei redditi</p> | <p>CIRCOLARE N. 19/E/2020</p> | <p>L'Agenzia delle Entrate con la circolare indicata ha dato chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019 trattando tutti i casi di ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti d'imposta anche nell'ottica della documentazione da produrre dal contribuente. Viene anche specificato nel Quadro I del modello 730 con un credito oltre € 5.000 l'utilizzo in compensazione di tale credito non è necessario richiedere uno specifico visto di conformità.</p> |
| <p>Residente all'estero detrazioni figli</p> | <p>RISPOSTA INTERPELLO N. 207 DEL 09.07.2020</p> | <p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che un contribuente che risiede all'estero può fruire delle detrazioni previste per i figli a carico solamente in presenza di 3 condizioni:</p> |

- il reddito prodotto in Italia è pari almeno al 75% del totale,
- non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza,
- assicurarsi un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione Finanziaria.

Credito d'imposta
per sanificazione

CIRCOLARE
10.07.2020
N. 20/E
PROVVEDIMENTO
10.07.2020
PROT. 259854

Sono stati pubblicati nel sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal DL Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro

Il Giudice ha sentenziato



| | | |
|--|---|--|
| Istanza sospensione giudiziale | C.T.R. LOMBARDIA N. 513/18/2020 | La C.T.R. Lombardia ha giudicato come pretestuosa l'istanza di sospensione presentata dal contribuente, sebbene l'Agente della riscossione avesse manifestato l'intensione di non procedere coattivamente fino al giudizio definitivo. Vengono così a mancare i requisiti del danno grave e irreparabile in capo al ricorrente, in seguito alla mancata sospensione della riscossione in pendenza di giudizio. |
| Sequestro preventivo | CASSAZIONE SENTENZA N. 14738/2020 | La Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo che è finalizzato alla confisca per equivalente profitto dei reati tributari non può essere sbloccato neppure se la somma è utile per pagare le rate della pace fiscale per regolarizzare quindi la posizione del contribuente con l'erario. |
| Mancato invio delle dichiarazioni fiscali | CASSAZIONE SENTENZA N. 16469/2020 | La Cassazione con la sentenza citata ha escluso ogni responsabilità penale in capo al professionista che non invia la dichiarazione IVA e dei redditi per conto del proprio cliente, in quanto il contribuente non è esonerato all'onere di vigilare sull'operato dell'intermediario |
| Uso del credito anche con modello omesso | CASSAZIONE ORDINANZA N. 14055 DEL 07.07.2020 | La Cassazione ha stabilito che il credito IVA sorto nell'anno in cui è omessa la dichiarazione può essere utilizzato in compensazione se riportato al più tardi nella dichiarazione del secondo anno successivo |
| Accertamento per canone di locazione alto | CASSAZIONE ORDINANZA N. 14060 DEL 07.07.2020 | La Cassazione ha affermato che l'accertamento è valido nel caso di canone di locazione pagato troppo alto rispetto al reddito dichiarati e nonostante le elargizioni del convivente |
| Ipoteca sul fondo patrimoniale | CASSAZIONE ORDINANZA N. 14201 DEL | La Cassazione ha sostenuto che l'Amministrazione Finanziaria può iscrivere l'ipoteca sul fondo patrimoniale |

| | | |
|--|---|--|
| | 08.07.2020 | costituito dal professionista presunto evasore nonostante il professionista sostenga di aver provveduto ai bisogni della famiglia non con i ricavi in nero ma con il reddito della moglie o con la sua pensione |
| Rettifica IVA per cessazione attività imponibile | CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA 09.07.2020 CAUSA C-374/19 | La Corte di Giustizia UE ha affermato che la detrazione Iva assolta sull'acquisto o sulla costruzione di un bene strumentale utilizzato in un'attività imponibile e in un'attività esente deve essere rettificata nel momento in cui l'impresa si trovi ad effettuare solo operazioni esenti |
| Omesso versamento di ritenute | CASSAZIONE 08.06.2020 SENTENZA N. 17280/2020 | La Cassazione ha precisato che per il reato di omesso versamento di ritenute certificate è configurabile anche nel caso di somme certificate dal datore di lavoro |

In breve

Aiuti di Stato: modifiche al quadro temporaneo del regolamento per le misure di aiuto a sostegno dell'economia – OK per micro e piccole imprese in difficoltà

di Giuseppe Cannatà

PREMESSA

L'Unione Europea, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 02 luglio 2020, ha emanato un'importante comunicazione – n.2020/C 218/03 – con cui modifica il quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, che è entrata in vigore il 29 giugno 2020.

Tale comunicazione va a rettificare ed integrare per la terza volta il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia adottato il 19 marzo 2020 con comunicazione n.1863, con obiettivi chiarificatori in particolare per il sostegno mirato alle imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia corrente.

Come indicato nella premessa della comunicazione UE, viene affermato che è stato ritenuto opportuno modificare le condizioni ritenute compatibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c) del TFUE, così da applicare in maniera mirata e proporzionata un controllo degli aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea, ed in modo che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite dalla pandemia, senza arrecare disparità di trattamento tra le diverse tipologie di imprese.

In particolare, il quadro temporaneo del regolamento del 19 marzo u.s. è stato integrato nell'aspetto delle attuali possibilità di aiuto di Stato per imprese che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019.

Tale ultimo richiamo era stato specificato al punto 7. della circolare 15/E del 13 giugno 2020 in materia di Contributo a Fondo Perduto, limitando i contributi per le imprese che non rispettino le condizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento UE 651/2014.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA MODIFICA

Come accennato in premessa, la Comunicazione 2020/C 218/03 integra le attuali possibilità di concessione di aiuti di Stato, cercando di garantire aiuti mirati e proporzionati soprattutto in base alle dimensioni delle imprese che li richiedono.

Per quanto attiene le imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, l'orientamento principe della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione stabilisce condizioni chiare ed inderogabili secondo cui le imprese in difficoltà devono provvedere ad elaborare piani di ristrutturazione solidi così da ricreare redditività a lungo termine e garantire la prosecuzione aziendale, così da evitare l'ottenimento indebito di aiuti di Stato invece di competere sul mercato in base alle proprie qualità ed ai propri meriti.

Una considerazione particolare, però, è rivolta alle micro-imprese ed alle piccole imprese, che costituiscono la gran parte del tessuto economico dell'intera Unione Europea generando il 37% del valore aggiunto annualmente prodotto ed offrendo quasi il 50% dei posti di lavoro tra le imprese non finanziarie.

Le micro e le piccole imprese data la loro modesta dimensione si trovano particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dalla pandemia in corso, ed inoltre vedono un quadro molto aggravato per l'accesso ai finanziamenti sul mercato rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

Il perdurare di tali danneggiamenti ed aggravamenti potrebbe portare al fallimento di gran parte delle micro e piccole imprese, con conseguenti danni anche all'economia dell'intera Unione Europea.

L'Unione Europea per evitare accadimenti catastrofici per l'economia, ritiene opportuno includere nel quadro temporaneo gli aiuti di Stato concessi in favore di tutte le micro e piccole imprese, anche se queste rientrassero nelle categorie di imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Una condizione *sin equa non*, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento generale di esenzione per categoria, è che tali imprese non siano già soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o aiuti per una ristrutturazione ancora in corso.

Un'ulteriore precisazione arriva in favore delle start-up innovative che, essendo nella fase di crescita, hanno un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'intera Unione Europea, pertanto quelle che rientrano nella categoria di micro e piccole imprese avranno le stesse deroghe e concessioni previste per l'intera categoria.

RICAPITOLANDO

Gli aiuti di Stato possono essere concessi alle micro-imprese (fatturato fino a 2 milioni di Euro e fino a 10 dipendenti) ed alle piccole imprese (fatturato fino a 10 milioni di Euro e fino a 50 dipendenti), anche se in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019, purché:

- non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, ovvero che li abbiano ricevuti ma abbiano rimborsato per intero il prestito o lo abbiano revocato al momento dell'attuale richiesta di aiuto di Stato;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se avessero ricevuto tali aiuti, non siano più soggette a piani di ristrutturazione al momento dell'attuale richiesta di aiuti di Stato.

CATEGORIE DI AIUTO RIENTRANTI NELLA DEROGA

Le deroghe concesse alle micro-imprese ed alle piccole imprese sino ad ora analizzate, vanno a integrare le previsioni per le categorie di aiuto ed agevolazioni strettamente collegate all'assenza di difficoltà al 31 dicembre 2019.

Tali categorie di aiuto ed agevolazioni sono contenute nei seguenti disposti normativi:

- articolo 24 del D.L. 34/2020: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP – annullamento del saldo per l'annualità 2019 e del primo acconto per l'annualità 2020 dell'IRAP;
- articolo 25 del D.L. 34/2020: contributo a fondo Perduto;
- articolo 28 del D.L. 34/2020: credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- articolo 120 del D.L. 34/2020: credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Per tali disposizioni normative, quindi, varranno le deroghe analizzate, sbloccando gli aiuti in favore delle micro e piccole imprese.

Sarà onere dell'Amministrazione provvedere alla modifica delle previsioni, integrando la normativa attualmente vigente con le deroghe adottate dall'Unione Europea.

Il bonus vacanze

di Alberto De Stefani

Il DL. 34/2020 aveva introdotto il bonus vacanze che è diventato poi definitivo con il provvedimento del 17.06.2020 emanato dall'Agenzia delle Entrate.

La stessa Agenzia, ha emanato lo scorso 3 luglio la circolare 18/E/2020, fornendo alcuni chiarimenti in merito.

Il bonus vacanze ha la finalità di incentivare e promuovere il turismo nazionale, concedendo un'agevolazione alle famiglie che intendono trascorrere le vacanze nel nostro territorio.

I nuclei familiari con un ISEE inferiore a 40.000 euro possono beneficiare di un credito pari all'80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il restante 20% come detrazioni da riportare in dichiarazione.

Per quanto riguarda lo sconto dell'80%, l'Agenzia ha chiarito che il periodo entro cui goderne va dal 01.07.2020 al 31.12.2020 e va utilizzato sui servizi erogati da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast sul territorio nazionale.

A questo proposito, l'Agenzia nella circolare ha fornito un elenco semplificativo dei codici Ateco presso cui poter "spendere" il bonus.

Il restante 20% invece, può essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 del soggetto intestatario della fattura. Vale comunque la regola generale dell'incapienza, ovvero che la parte residua della detrazione non può essere riportata a credito o chiesta a rimborso.

L'importo dell'agevolazione varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:

- 150 euro con una persona;
- 300 euro con nucleo formato da due persone;
- 500 euro con nucleo formato da più di due persone.

È importante sottolineare il fatto che sia lo sconto sia la detrazione sono parametrati al bonus. Ciò significa che l'importo residuo non può essere recuperato nel caso in cui il corrispettivo fosse inferiore rispetto al bonus.

Detto dei soggetti in generale che possono beneficiare di questo bonus (nuclei con un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro), vediamo nello specifico quale soggetto può effettivamente chiedere il bonus.

Per questo non occorre che il soggetto che richiede il bonus sia lo stesso che compare nella fattura emessa dalla struttura turistica, ma è necessario “prenotare” il bonus attraverso l’applicazione IO, utilizzabile con identità digitale Spid o carta d’identità elettronica.

Il codice univoco e il QR-code generati dall’applicazione, devono essere comunicati (è sufficiente uno) al gestore della struttura che ne controllerà la validità attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata sul sito Internet delle Agenzia delle Entrate.

Il fornitore del servizio, dal canto suo, ha la possibilità di recuperare lo sconto applicato attraverso un credito d’imposta di pari importo attraverso la compensazione in modello F24 con il codice tributo “6915” denominato “*BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*”, che sarà operativo dal 1° luglio 2020.

Altra possibilità è quella di cedere il credito d’imposta a soggetti terzi come istituti di credito o intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, l’operatore turistico deve attraverso la propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicare la cessione totale o parziale del credito d’imposta.

La circolare ha inoltre precisato quali sono le condizioni per poter beneficiare del bonus. Innanzitutto, il pagamento deve essere corrisposto senza l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

La seconda condizione è che il bonus venga utilizzato in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. In pratica, se la prestazione viene documentata da una fattura di acconto e una di saldo, il bonus può essere utilizzato esclusivamente in relazione a solo uno dei due pagamenti. Nel caso in cui poi il contribuente si avvale, oltre che di quelli alberghieri, di servizi balneari offerti però da un’altra struttura, il costo di quest’ultimi può essere compreso nel bonus vacanze solo se ricompresi nella fattura dell’albergo.

Da ultimo, il corrispettivo deve risultare da una fattura elettronica o da un documento commerciale con indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus. L’Agenzia ha precisato nella circolare che è valida anche l’emissione della fattura da parte dei contribuenti forfetari.

L'Approfondimento – 1

Cancellazione della società e debiti tributari

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Lo scioglimento/liquidazione e la susseguente cancellazione della società dal Registro Imprese richiedono di prestare particolare attenzione ad eventuali responsabilità in capo a soci, amministratori e liquidatori, per i debiti tributari non soddisfatti e accertati dal Fisco nei cinque anni successivi alla cancellazione.

Di seguito l'analisi della questione.

LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPESE

Come stabilito dall'art. 2495, comma 2 del c.c. ***“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”***.

La disposizione in oggetto, attualmente ancora legata alle modifiche apportate dal Legislatore della riforma del diritto societario del 2003, attribuisce alla cancellazione della società di capitali e di persone ***“efficacia costitutiva”***. Una efficacia costitutiva che comporta:

- la totale estinzione della compagine societaria;
- la possibilità di soddisfarsi sui soggetti fiscalmente responsabili, ovvero soci, amministratori e liquidatori.

L'utilizzo da parte del Legislatore dell'espressione ***“ferma restando l'estinzione della società”*** garantisce, infatti, l'efficacia costitutiva della norma, che soprattutto in sede applicativa è stata oggetto di numerose discussioni, che hanno portato la giurisprudenza di legittimità ad esprimersi a Sezioni Unite con la sentenza n. 4062 del 2010.

Una sentenza basata sul dato testuale della disposizione e che ha fornito la corretta lettura da dare all'art. 2495 del c.c..

In particolare, con la sentenza in parola la Suprema Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto:

- a) **“in seguito alla cancellazione dal Registro Imprese, la società deve intendersi estinta anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici non ancora definiti. Di fatto, con la cancellazione, l'ente da soggetto esistente, diviene totalmente inesistente ed è, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale”;**
- b) **“gli atti impositivi notificati alla società estinta devono considerarsi inesistenti e privi di ogni effetto giuridico; la cancellazione/estinzione della società ha, infatti, come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della stessa, nonché la preclusione per l'ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori (inviti a comparire, pvc, etc.), nei confronti di soggetto estinto”.**

Di fatto, quindi, la riforma del diritto societario ha legittimato gli aventi diritto a notificare gli atti dispositivi non più alla società estinta, ma ai soggetti fiscalmente responsabili, quali: soci, amministratori e liquidatori.

LA SENTENZA DI CASSAZIONE N. 7676/2012 E LE SUCCESSIVE SENTENZE A SEZIONI UNITE N. 6070/2013, N. 6071/2013 E N. 6072/2013

Con sentenza n. 7676/2012 la Corte di Cassazione ha:

- definito la posizione dei soci quali **“successori a titolo universale della società”**;
- limitato la responsabilità dei soci al solo caso in cui gli stessi abbiano riscosso somme di denaro sulla base del bilancio di liquidazione finale.

Per la Suprema Corte, infatti, la ripartizione delle somme:

- rappresenta il limite entro il quale rispondono i soci;
- costituisce **“condicio sine qua non”** perché si realizzi la successione processuale nel giudizio tra società e soci. Di fatto, il socio diventa successore in giudizio solo se percepisce somme di denaro sulla base del bilancio finale di liquidazione.

Pertanto, secondo la posizione della Cassazione i creditori sociali possono far valere le loro pretese sia nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, sia nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento dipenda dal comportamento di questi ultimi.

L'orientamento di Cassazione espresso con la sentenza n. 7676/2012 ha trovato conferma anche nelle successive pronunce a Sezioni Unite n. 6070/2013 n. 6071/2013 e

n. 6072/2013. Sentenze nelle quali i giudici di legittimità hanno ribadito che i soci si sostituiscono alla società nei contenziosi e nei rapporti debitori:

- entro i limiti di quanto percepito a seguito del bilancio di liquidazione finale;
- se durante la vita sociale sono stati responsabili limitatamente o illimitatamente per le obbligazioni sociali¹.

Occorre osservare, inoltre, che con le sentenze di Cassazione a Sezioni Unite del 2013 sono stati fissati alcuni principi di diritto da applicare ai rapporti sostanziali e processuali pendenti al momento della cancellazione di una società dal Registro Imprese.

In particolare, è stato precisato che **“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Dlgs n. 6/2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si ha:**

1) il trasferimento delle obbligazioni ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in conseguenza della liquidazione o senza limiti a seconda che, in pendenza dell’esistenza della società, essi avessero responsabilità limitata o illimitata per i debiti sociali;

2) il trasferimento ai soci, in regime di contitolarità e di comunione indivisa, anche dei diritti e dei beni non facenti parte del bilancio di liquidazione della società estinta (oltre ovviamente a quelli compresi ma non liquidati), ma non pure delle mere pretese, anche se azionate o azionabili in giudizio e neppure dei diritti di credito che non siano ancora certi o liquidi e la cui comprensione nel citato bilancio avrebbe richiesto una ulteriore attività (giudiziale ed extra giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore induce a ritenere che vi sia stata rinuncia da parte della società”.

In buona sostanza, quindi, le Sezioni Unite di Cassazione hanno ribadito che:

- **sul piano processuale:**
 - ✓ la società estinta non può agire o essere chiamata in giudizio perché la cancellazione della società inibisce questa possibilità;

¹ Nello stesso senso si sono espresse le sentenze della CTP di Lecce n. 396/1/2016 e n. 390/2016 e la CTR di Aosta con la sentenza n. 7/1/1016.

- ✓ in ipotesi di estinzione della società in pendenza di processo, questo deve, ai sensi dell'art. 299 e ss. del c.p.c., ritenersi interrotto e potrà essere riproposto per mezzo o avverso i soci;
- **sul piano tributario**, gli atti impositivi riferiti ad una società estinta sono considerati giuridicamente inesistenti e improduttivi di effetti sia nei confronti della società, che nei confronti dei soci e dei liquidatori.

QUANDO UNA SOCIETÀ PUÒ CONSIDERARSI ESTINTA AI FINI TRIBUTARI

La lentezza degli organi di controllo a recuperare i crediti rimasti insoddisfatti, unitamente alla volontà di tutelare in misura maggiore il credito erariale ha portato il Legislatore a cambiare la normativa, che si mostrava palesemente pro-contribuente. Nello specifico è stato introdotto l'art. 28, comma 4 del Dlgs n. 175/2014 che sovvertendo i previgenti equilibri ha stabilito che **“ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese”**.

Dalla ratio della disposizione si evince chiaramente che dall'entrata in vigore della nuova disposizione, l'Ufficio può, entro i 5 anni successivi alla cancellazione della società:

- notificare atti di accertamento e cartelle di pagamento;
- chiamare soci, amministratori e liquidatori a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi.

Di conseguenza, con decorrenza 13.12.2014 gli effetti derivanti dalla cancellazione della società dal Registro Imprese rimangono sospesi per un periodo di 5 anni, al fine di consentire al Fisco lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso.

La norma si presenta, quindi, chiaramente pro-Fisco, posto che:

- per tutti i normali creditori l'estinzione della società è contestuale alla cancellazione dal Registro Imprese;
- per l'Erario opera, invece, una **“fictio iuris”** che, dal momento della presentazione della domanda di cancellazione al Registro Imprese, posticipa l'estinzione della società per un periodo di cinque anni. Per queste ragioni, la società sebbene cessata, continua ad esistere per poter essere colpita dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

In definitiva, si consente all'Amministrazione Finanziaria di continuare ad operare come se la società estinta fosse in vita, trascurando il fatto che la società non dispone più di un patrimonio e di una struttura aziendale.

Da ultimo, aggiungiamo che diversamente dalla previgente normativa non incombe più sull'Ufficio l'obbligo di:

- provare che il socio ha riscosso somme sulla base del bilancio finale di liquidazione della società;
- dimostrare, nel caso di azione nei confronti del liquidatore, che quest'ultimo ha violato una regola sul riparto dell'attivo rimasto, come accade ad esempio se vengono soddisfatti prima, crediti che dovevano essere soddisfatti dopo altri, ovvero se viene disperso o occultato parte dell'attivo sociale².

LA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI IN IPOTESI DI ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

Con l'introduzione dell'art. 28 del Dlgs n. 175/2014³ il Legislatore non solo ha regolamentato gli effetti fiscali e contributivi connessi all'estinzione della società, ma, modificando l'art. 36 del DPR n. 602/1973, è anche intervenuto sulla responsabilità fiscale in capo a soci, amministratori e liquidatori.

Nella sua formulazione attuale l'art. 36, comma 1, del DPR n. 602/1973 prevede, infatti, che ***“I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”***.

In buona sostanza:

- la responsabilità viene commisurata al valore dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto trovare capienza in sede di graduazione dei crediti;
- sussiste in capo ai liquidatori una responsabilità personale, qualora gli stessi, violando l'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, abbiano:
 - ✓ distribuito somme di denaro ai soci, relative all'anno di liquidazione o ad anni precedenti;
 - ✓ soddisfatto prima crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari.

² Cassazione, sentenza n. 13259/2015.

³ Meglio noto come Decreto Semplificazioni Fiscali.

LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 31/E/2014

Con il documento di prassi n. 31/E/2014, § 19.2, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il rinnovato art. 36 del DPR n. 602/1973:

- ha il fine di salvaguardare il credito erariale;
- prevede una diretta responsabilità per i liquidatori che, salvo prova contraria, hanno violato l'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, distribuendo ai soci utili, relativi all'anno della liquidazione o ad anni precedenti.

Di fatto, i liquidatori sono responsabili, nei limiti dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto trovare capienza in sede di liquidazione dei crediti, se non sono in grado di provare di:

- aver versato, prima dell'assegnazione dei beni ai soci, tutte le somme erariali dovute, comprese le ritenute sui lavoratori dipendenti;
- non aver pagato prima crediti di rango inferiore, pregiudicando in tal modo quelli di ordine tributario.

Per queste ragioni in deroga all'art. 2697 del c.c.⁴, opera un'inversione dell'onere della prova, dato che non è il Fisco, ma il liquidatore a dover dimostrare di aver pagato anteriormente i crediti erariali rispetto all'assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di non aver soddisfatto prima crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari.

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI IN IPOTESI DI ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

Fatti salvi ulteriori obblighi, soci e amministratori sono responsabili delle somme e/o dei beni ricevuti durante la liquidazione o nel corso dei 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione.

Detta responsabilità è parametrata al valore dei beni ricevuti dal socio, che salvo prova contraria, risulta equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o dall'associato.

⁴ L'art. 2697 del c.c. afferma che: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

LA MODIFICA INTRODotta DALL'ART. 28, COMMA 7 DEL DLGS N. 175/2014

Modificando l'art. 19, comma 1 del Dlgs n. 46/1999, il comma 7 dell'art. 28 del Decreto Semplificazioni Fiscali 2014 ha introdotto ulteriori profili di responsabilità per amministratori, liquidatori e soci.

In particolare, eliminando dal citato art. 19, comma 1, il riferimento all'art. 36 del DPR n. 602/1973, la responsabilità in capo ai soci, amministratori e liquidatori viene estesa a tutte le imposte e non più solo a quelle dirette.

LE AZIONI CHE POSSONO ESSERE PROMOSSE DAL FISCO NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Come già anticipato, per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda di cancellazione della società dal Registro Imprese l'Amministrazione Finanziaria può agire nei confronti di:

- soci;
- amministratori;
- liquidatori.

LE AZIONI ESERCITABILI NEI CONFRONTI DEI SOCI

Ai fini della riscossione l'unico patrimonio che può essere aggredito dal Fisco è quello personale degli ex soci.

L'art. 28 del Dlgs n. 175/2014 non impone, infatti:

- né la ricostituzione o la riviviscenza del patrimonio sociale;
- né un obbligo per i soci di restituire quanto riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.

La norma ha il solo fine di agevolare l'Erario a recuperare i crediti rimasti insoddisfatti.

Pertanto, se da un lato è vero che per i cinque anni successivi alla domanda di cancellazione il Fisco può rivolgere le proprie pretese agli ex soci, è altrettanto vero che l'unica via percorribile è quella di aggredire il patrimonio personale degli stessi, nei limiti stabiliti dall'art. 36 del DPR n. 602/1973.

La sospensione per cinque anni degli effetti derivanti dalla cancellazione della società dal Registro Imprese consente, dunque, all'Ufficio di avere il tempo necessario per mettere in moto tutti gli strumenti utili ad assicurare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Per queste ragioni, così come stabilito dall'art. 36 del DPR n. 602/1973, i soci dovranno rispondere del pagamento delle imposte se **“nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione”** hanno ricevuto **“danaro o altri beni sociali in assegnazione”** dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione **“beni sociali” dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione”**.

Segnaliamo, infine, che sulla questione è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2015, precisando che tra i **“beni sociali”** ottenuti durante il periodo della liquidazione devono essere necessariamente ricomprese anche le eventuali distribuzioni di denaro.

L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In merito alla portata dell'art. 36 del DPR n. 603/1973 e più precisamente sulla questione connessa alla legittimità passiva dei soci si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 9094/2017, affermando che in presenza di visura camerale e di un bilancio finale di liquidazione dal quale risulta che non è stata effettuata alcuna ripartizione a favore dei soci per mancanza di attivo, il Fisco può, comunque, aggredire il patrimonio degli ex soci per recuperare i propri crediti tributari rimasti insoddisfatti.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che **“la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”**.

È questo il caso che può verificarsi, ad esempio, in presenza di:

- beni o diritti non presenti nel bilancio di liquidazione finale, che si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa;
- sopravvenienze attive da crediti della società incerti o non liquidi al momento della liquidazione.

Con queste motivazioni nel caso di specie i giudici di legittimità hanno chiarito che i soci sono destinati a subentrare nei rapporti obbligatori in capo alla società cancellata:

- quando questi rapporti non sono stati definiti con la liquidazione;
- a prescindere dal fatto che i soci abbiano percepito qualche riparto in sede di liquidazione.

Degna di nota è, invece, la recente pronuncia di senso contrario della stessa Cassazione che con sentenza n. 733/2019 si è pronunciata sulla responsabilità dei soci, quali successori della società estinta.

Nello specifico i giudici di legittimità hanno affermato che “la cancellazione della società dal Registro Imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova”.

Nel caso in questione la Suprema Corte, cassando la pronuncia della CTR ha riconosciuto che i soci non erano tenuti a rispondere dei debiti contratti dall’ente collettivo, neppure se di natura tributaria, dato che gli stessi soci nulla avevano percepito dal bilancio finale di liquidazione.

LE AZIONI ESERCITABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Anzitutto occorre ricordare che gli amministratori sono responsabili solo in misura residuale, dato che rispondono in luogo dei liquidatori solo se questi ultimi non sono stati nominati.

Premesso ciò, rileviamo che quando i liquidatori non sono stati nominati si configura una responsabilità per gli amministratori se nei due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione gli stessi;

- hanno compiuto operazioni di liquidazione;
- hanno occultato attività sociale anche mediante omissione nelle scritture contabili.

È solo in queste ipotesi, infatti, che a norma dell’art. 36, comma 4 del DPR n. 602/1973 la responsabilità in capo ad amministratori e soci viene estesa agli amministratori.

LE AZIONI ESERCITABILI NEI CONFRONTI DEI LIQUIDATORI

Come stabilito dall’art. 36 del DPR n. 602/1973 i liquidatori rispondono personalmente delle imposte non pagate durante la liquidazione, salvo che non provino:

- di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione dei beni ai soci;
- di aver soddisfatto i crediti di ordine superiore rispetto a quelli tributari.

Osserviamo, inoltre, che la responsabilità è limitata al valore dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

A ben vedere, si tratta della stessa formulazione presente nella previgente normativa, che fa riferimento alle cause di prelazione disciplinate dal Codice civile.

Fermo restando, poi, quando già detto in merito all'inversione dell'onere della prova, ora in capo ai liquidatori e non più al Fisco, evidenziamo che al comma 5 dell'art. 36 del DPR n. 602/1973 è stabilito che **“La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, del DPR n. 600/1973”**.

Per questi motivi come confermato dalla recente sentenza di Cassazione n. 19994/2018 **“la responsabilità personale degli ex liquidatori o ex amministratori di una società di capitali, che opera sul piano della riscossione delle imposte, è subordinata alla previa instaurazione di una fase di contraddittorio, da attivarsi necessariamente mediante la notifica di un atto motivato che accerti gli elementi concreti circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 36 del DPR n. 602/1973”**.

In mancanza, quindi, di una previa fase di contraddittorio la richiesta erariale fatta agli amministratori deve ritenersi illegittima.

La sentenza in questione, che si è posta nel mezzo di una consolidata giurisprudenza ha, pertanto, stabilito che **“non è controverso in atti come l'ufficio non abbia fatto precedere alla notifica della cartella de qua alcuna comunicazione, atto o provvedimento per contestare al ricorrente (i.e.: ex rappresentante legale) la sua responsabilità ex art. 36 del DPR n. 602/1973 e che pertanto, in questa sede le ragioni del contendere si concentrano sull'applicabilità del predetto articolo e, segnatamente, dei suoi commi 4 e 5 ove la responsabilità di liquidatori ed amministratori pregressi per il mancato assolvimento degli obblighi erariali è condizionata a una preventiva forma di rituale contraddittorio procedimentale, con puntuale contestazione, risposta, eventuale notifica di atto di accertamento e possibilità di sua impugnazione atteso che l'estensione di responsabilità di (ex) amministratori e liquidatori, controvertendosi in materia di chiamata in solidarietà, debba avvenire ponendoli in condizione di esercitare il diritto di difesa e comunque con atto motivato”**.

In senso conforme segnaliamo, infine, la precedente pronuncia di Cassazione n. 16446/2016 dove i giudici di legittimità hanno affermato che **“la mancanza di quell’atto motivato che accerti la responsabilità dell’amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società estinta e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, si pone in contrasto con il disposto di cui al citato art. 36 del DPR n. 602/1973”**.

Il fallimento della società estinta

In merito alla possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di promuovere istanza di fallimento verso la società cancellata dal Registro Imprese si precisa che per qualsiasi creditore, compreso il Fisco, il fallimento, a norma dell’art. 10 della Legge Fallimentare, può essere dichiarato dal Tribunale entro un anno dalla data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Essendo, pertanto, un termine inderogabile, se la dichiarazione di fallimento non interviene entro un anno dalla cancellazione, la società non è più fallibile.

In questi casi, a nulla rileva che il creditore sia stato diligente e abbia presentato tempestivamente istanza di fallimento entro l’anno. Pertanto, se il Tribunale non si pronuncia entro un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese il fallimento non può più essere dichiarato.

Questa regola vale anche per l’Erario che come sappiamo gode del termine quinquennale per soddisfare i propri crediti rimasti insoddisfatti.

L'Approfondimento – 2

Il Decreto Semplificazioni in bozza

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Come prevedibile, il Consiglio dei Ministri sta lavorando alla pubblicazione di un decreto legge che dovrebbe (ed in questo caso il condizionale è più che mai d'obbligo) introdurre misure inerenti la semplificazione dei procedimenti amministrativi, l'innovazione digitale, il sostegno all'economia verde, il supporto all'attività d'impresa e l'eliminazione, o velocizzazione di alcuni adempimenti burocratici.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cerchiamo di tracciare quelle che dovrebbero essere le principali novità in esso contenute.

CONTRATTI PUBBLICI, EDILIZIA E PROCEDIMENTALI

ART. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie (5 Mln/€.) sono affidate dalle stazioni appaltanti, nel rispetto principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, secondo le modalità indicate nel codice degli appalti, ed a condizione che la delibera avvenga entro il 31/07/2021, in base alle seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** se di importo inferiore a €. 150.000;
- b) **procedura negoziata senza appalto** per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a €. 150.000 euro e di lavori di importo superiore a €. 150.000 e non superiori a €. 350.000. In tal caso la delibera di assegnazione dovrà essere assunta:
 - a. previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti (10 operatori se di importo compreso fra €. 350.000 e 1 Mln e 15 operatori se di importo superiore ad 1 Mln €.)
 - b. nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- c. in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- d. in modo da garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Per velocizzare l'apertura dei cantieri sarà inoltre necessario procedere con l'aggiudicazione, ovvero l'individuazione definitiva del contraente:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui alla precedente lettera a)
- ✓ entro 4 mesi per le altre ipotesi.

Le garanzie provvisorie ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 potranno essere richieste dalla stazione appaltante solo qualora, nell'ambito della procedura di assegnazione, ricorrano specifiche esigenze che giustificano la richiesta; in ogni caso tale circostanza dovrà essere indicata dalla stazione appaltante nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

ART. 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale

Con riferimento alle procedure di affidamento relative a contratti superiori alle soglie comunitarie e/o di rilevanza nazionale è stabilito che, per le determinate di avvio del procedimento adottate entro il 31/07/2021, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 6 mesi.

Eventuali ritardi rispetto tale termine, a meno che questi non siano causati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possono determinare causa di:

- ✓ esclusione dell'operatore dalla procedura,
- ✓ risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

In tale ambito, inoltre, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura mediante l'adozione alternativa:

- della procedura aperta,
- della procedura ristretta,
- della procedura competitiva con negoziazione nei casi previsti dalla legge.

Con un apposito decreto saranno individuati le opere rispetto le quali sarà concessa apposita deroga rispetto gli ordinari termini di assegnazione.

ART. 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia, fino al 31 luglio 2021, è prevista una procedura d'urgenza, applicabile ai procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni; ciò evidentemente a condizione che il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011.

In ogni caso, qualora la documentazione pervenuta successivamente accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, l'agevolazione riconosciuta sarà revocata.

ART. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipula del contratto nel termine previsto da parte della stazione appaltante; di conseguenza il mancato rispetto dei termini può essere giustificato solo dall'interesse di quest'ultima e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera ed è valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

ART. 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Fino al 31/07/2021 la sospensione, volontaria o coattiva, dei lavori di cui al precedente articolo può avvenire solo per i seguenti motivi:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, n. 159, ovvero da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

In assenza di tali cause di sospensione, il ritardo superiore a 30 giorni all'anno, consente alla stazione appaltante di sostituire l'impresa designata all'esecuzione.

ART. 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Sono previsti interventi finalizzati alla semplificazione della gestione delle pratiche volte alla realizzazione delle opere legittimamente realizzabili, fra cui:

- ✓ gli interventi di ristrutturazione di demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, per i quali è sufficiente la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Non è quindi più necessario il rispetto del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma;
- ✓ ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari;
- ✓ previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell'intervento;
- ✓ classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate a essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
- ✓ proroga della validità dei titoli edilizi.

ART. 14 - Agenda per la semplificazione e modulistica standardizzata

Per il periodo 2020-2023 è prevista l'istituzione di una Agenda per la semplificazione e la ricognizione delle procedure che avrà l'obiettivo, in primo luogo, di introdurre, a livello nazionale, provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili e, successivamente, di individuare:

- a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale,
- b) le attività che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione

ART. 15 - Responsabilità erariale

Il dolo deve essere riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non civilistica; non di meno - fino al 31.12.2021 - la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata alle sole azioni e non anche alle omissioni, cosicché i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare.

ART. 17 – Reati di abuso d'ufficio

Con le modifiche apportate all'art. 323 c.p. è definita in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio; il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, è ora responsabile rispetto specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge divenuti meno discrezionali per il soggetto.

SEMPLIFICAZIONI PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**ART. 18 – Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali**

- ✓ E' previsto l'accesso al domicilio digitale mediante dispositivi mobili con l'AppIO. Ciò consentirà al cittadino di fruire più agevolmente dei servizi attraverso la propria identità digitale, quali ad esempio la presentazione di istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.
- ✓ Nell'ambito dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'art. 6-bis CAD sono ora anche indicati i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato.
- ✓ E' fatto formale divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario; ciò al fine di limitare l'invio di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario non richiesto ed estraneo alle finalità istituzionali del mittente.
- ✓ L'accesso ai servizi in rete avviene con SPID e con CIE, oltre che con CNS.
- ✓ È prorogato al 28/02/2021 (in precedenza 30/06/2020) il termine da cui i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.
- ✓ Al fine di incentivare il passaggio alla carta d'identità elettronica (CIE), sarà possibile rinnovare la carta di identità a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza

ART. 20 – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

Gli atti di pubblica amministrazione emessi dagli agenti della riscossione ed i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione potranno essere notificati mediante la piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.

Il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità – in un'apposita area riservata dei destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati.

La notifica avverrà mediante l'invio telematico del c.d. “avviso di avvenuta ricezione”, ai destinatari che siano titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, vale a dire di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

In caso di mancato recapito il gestore della piattaforma rende disponibile, in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di mancato recapito del messaggio.

Il medesimo avviso contiene anche le istruzioni per accedere alla piattaforma per la consultazione.

Ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mentre per coloro che abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale, ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell'avvenuto deposito.

La notificazione si intende avvenuta:

- a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
- b) per il destinatario:
 - a. il 7° giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, ovvero il 15° giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito.
Quando l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
 - b. il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

- c. nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione, se antecedente.

ART. 21 – Semplificazione delle procedure di identificazione per l'accesso ai servizi bancari

E' eliminato l'obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi, in favore delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia "significativo" o "elevato" (ad es. SPID basata almeno sul 2° livello di sicurezza di autenticazione informatica).

ART. 29 – Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Con l'intento di alimentare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, sono raddoppiate le sanzioni ex art. 2630 c.c nei confronti delle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione:

- a) che non hanno indicato il proprio domicilio digitale;
- b) il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese.

Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge:

- ✓ l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.;
- ✓ il sollecito da parte del Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della società sollecitata, il Conservatore stesso procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia, contestualmente, le relative procedure.

Stessa sorte spetta ai professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza.

Anche per questi è previsto l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, ma questa volta da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

Il mancato rispetto della diffida comporta la sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

ART. 31 – Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

Passa da 100.000 €. a 200.000 la soglia entro la quale l'agevolazione viene erogata in un'unica soluzione.

Un apposito decreto MiSE stabilirà una procedura particolarmente semplificata (Sabatini Sud) a favore delle imprese del Mezzogiorno che intendano usufruire dell'agevolazione in questione, ovvero dell'accesso a fondi europei.

ART. 32 – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi

1. Gli atti di iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore il quale verifica:

- ✓ nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili; in caso contrario sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale;
- ✓ nell'ipotesi della cancellazione di società di capitali verifica la causa di scioglimento senza liquidazione, che può avvenire in ragione:
 - dell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi;
 - del mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
 - l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il conservatore, verificata la sussistenza di tali fattispecie:

- a) iscrive d'ufficio nel Registro delle Imprese la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione,
- b) comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, quali risultanti dal Registro delle Imprese, i quali possono opporsi nel termine di 60 giorni. Quando l'opposizione trova accoglimento il conservatore iscrive d'ufficio la propria ulteriore determinazione.

In ogni caso, è possibile opporsi ad ogni decisione del conservatore del Registro mediante presentazione, da parte dell'interessato, di apposito ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dalla comunicazione.

Sostanzialmente lo stesso meccanismo è previsto per gli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, a condizione che non siano iscritti in bilancio valori patrimoniali immobiliari, nonché per le startup innovative e le PMI innovative.

2. Le società di persone possono modificare l'atto costitutivo con una semplice dichiarazione, a cura dei soci, che è iscritta nel Registro delle Imprese senza ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.
3. La comunicazione alla società e agli altri soci del recesso da parte del socio costituisce di per sé modificazione dell'atto costitutivo; il recesso è iscritto nel Registro delle Imprese su istanza del socio recedente ed ha effetto del momento dell'iscrizione.

ART. 36 – Misure a favore degli aumenti di capitale

Per gli aumenti di capitale effettuati fino al 31/12/2020, sarà sufficiente, per la relativa deliberazione assembleare, il consenso di almeno la metà del capitale sociale, e non anche l'assunzione con voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (cfr. art. 2368, art. 2369).

Di conseguenza la deliberazione deve intendersi validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

L'Approfondimento – 3

Credito d'imposta sanificazione: arrivano le istruzioni

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il DL 34/2020, meglio conosciuto come “decreto rilancio” aveva modificato la previsione del “cura Italia” (DL 18/2020) ed ampliato l’ambito dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 10/7/2020 il provvedimento 259854 ed in pari data anche la circolare n. 20/E/2020.

Vediamo, con questo intervento, di fare il quadro della situazione.

SPESE ADEGUAMENTO AMBIENTI

L’articolo 120 del DL 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta determinato nel 60% della spesa sostenuta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per le attività aperte al pubblico.

Proponiamo una sintesi delle previsioni:

- Beneficiari: attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore,
- Ammontare: credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000
- Interventi: quelli necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, compresi quelli edilizi necessari per:
 - rifacimento di spogliatoi e mense,
 - realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
 - per l’acquisto di arredi di sicurezza;
 - agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie

necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Modalità: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Interviene, ora, il provvedimento 10/7/2020 n. 259854 il quale precisa che:

il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente dall'avente diritto o può essere ceduto, fino al 31/12/2021 a terzi soggetti. La cessione verrà effettuata compilando e trasmettendo telematicamente il modello allegato al provvedimento. L'invio può essere effettuato direttamente dal contribuente o mediante un intermediario abilitato;

le attività che possono fruire del credito d'imposta sono quelle elencate nell'allegato al provvedimento e precisamente:

- 551000 Alberghi
- 552010 villaggi turistici
- 552020 ostelli della gioventù
- 552030 rifugi di montagna
- 552040 colonie marine e montane
- 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559010 gestione di vagoni letto
- 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 ristorazione con somministrazione
- 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 gelaterie e pasticcerie
- 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti

- 561042 ristorazione ambulante
- 561050 ristorazione su treni e navi
- 562100 catering per eventi, banqueting
- 562910 Mense
- 562920 catering continuativo su base contrattuale
- 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591400 attività di proiezione cinematografica
- 791100 attività delle agenzie di viaggio
- 791200 attività dei tour operator
- 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
- 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
- 823000 organizzazione di convegni e fiere
- 900101 attività nel campo della recitazione
- 900109 altre rappresentazioni artistiche
- 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900202 attività nel campo della regia
- 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 910100 attività di biblioteche ed archivi
- 910200 attività di musei
- 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 932100 parchi di divertimento e parchi tematici
- 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

- 960420 stabilimenti termali

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

L'articolo 125 del DL 18/2020, riprendendo le disposizioni dell'articolo 64 del DL 18/2020, decreto "cura Italia" e dell'articolo 30 del DL 23/2020, decreto "rilancio", ed ampliandole ha previsto:

- Soggetti beneficiari:
 - imprenditori,
 - artisti e professionisti,
 - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- Ammontare credito: 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a € 60.000 di spesa;
- Interventi che generano credito d'imposta:
 - la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- **Interventi:**

- la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'**acquisto di dispositivi** di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**;
- l'acquisto di **dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b)**, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

LE PRECISAZIONI DELLA CIRCOLARE 20/E/2020

Premesso quanto sopra con riferimento alle previsioni normative degli articoli 120 e 125 del "decreto rilancio", l'Agenzia delle entrate pubblica la circolare 10/7/2020, n. 20 per fornire i chiarimenti in merito ad entrambi i crediti d'imposta:

- quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- e quello previsto per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il credito d'imposta dell'articolo 120 abbiamo visto che si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Esso, però, è rivolto alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il

beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa.

Gli interventi e gli investimenti agevolabili sono suddivisi in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Per quanto attiene agli interventi agevolabili si tratta di quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus, tra cui sono ricompresi:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Parlando degli investimenti agevolabili la circolare precisa che si tratta di quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell'agevolazione anche i software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

L'agevolazione è data da un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Il limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito d'imposta non può eccedere il limite di 48.000 euro. Le spese eccedenti non fruiranno del credito d'imposta.

Va evidenziato che la norma fa riferimento alle spese sostenute nel 2020; pertanto l'agevolazione spetta anche se il sostenimento della spesa sia avvenuto, nel corso dell'anno, e quindi anche prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 34 (19/5/2020).

Trattandosi di attività d'impresa o professionale, il credito d'imposta spettante andrà calcolato sulla spesa sostenuta al netto dell'Iva e è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Come previsto dalla norma, qualora in contribuente ne sia interessato potrà, entro il 31 dicembre 2021, cedere tutto o parte del credito ad altri soggetti.

Fra i soggetti acquirenti sono previsti anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Altra previsione è che gli acquirenti potranno, a loro volta, cedere il credito acquistato.

Questo credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dovrà essere "consumato" entro il 31 dicembre 2021.

Attenzione, quindi, che non c'è possibilità di riporto della parte di credito non utilizzato. Dopo il 2021 non potrà nemmeno essere nuovamente ceduto. Pertanto l'utilizzo deve avvenire entro il 2021.

Si rammenta altresì che il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

La circolare passa poi ad analizzare il secondo credito d'imposta previsto dai vari decreti "covid" e, nella versione definitiva dal decreto Rilancio all'articolo 125. Rammentiamo che tale ultima disposizione ha abrogato le precedenti.

Abbiamo visto che il credito d'imposta è pari al 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia.

Come visto i soggetti beneficiari sono:

gli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

gli enti e società;

le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

le persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;

gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come è evidente non sono ricompresi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; si fa riferimento a quelle attività che producono redditi diversi.

Nell'ambito dei beneficiari è stato chiarito che, per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione alla sola attività commerciale, la volontà del legislatore è quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari appena citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all'"acquisto", l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Per il calcolo della spesa agevolabile quando l'attività di sanificazione è stata fatta con il proprio personale può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate,

opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda. Ovviamente, rientrano nelle spese anche l'acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Tra l'altro laddove si tratti di una attività dove le spese di sanificazione costituiscono spese ordinarie, come per gli studi odontoiatrici, tali spese rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione se sostenute nel periodo 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).

Come abbiamo visto, la norma prevede che fra le spese ammessi rientri l'acquisto di:

dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

prodotti detergenti e disinfettanti;

dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta par al 60% delle spese non può superare la misura di 60.000 euro per beneficiario. In questo caso il limite dell'agevolazione non è riferito alle spese, ma al credito d'imposta. Quindi, il credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Ciò significa che la spesa massima sostenibile è di euro 100.000. Chiaramente, qualora la spesa superi i 100.000 euro (corrispondente a 60.000 di credito d'imposta) l'eccedenza non godrà del credito d'imposta.

Anche il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Diversamente, anche questo credito d'imposta potrà essere ceduto, totalmente o parzialmente, entro il 31 dicembre 2021. I soggetti acquirenti possono essere anche intermediari finanziari.

L'acquirente potrà a sua volta cedere il credito d'imposta. Ma lo dovrà fare entro il 2021.

Semmai, un ragionamento interessante rivolto alle società, può essere quello della cessione del credito d'imposta dalla società al socio. Chiaramente devono essere soci che hanno capienza per il ricupero in compensazione o in dichiarazione del credito acquistato.

Un'ultima meditazione va sicuramente svolta. Prima di tutto il Legislatore ha individuato tutta una serie di agevolazioni che, però, non generano immediata liquidità alle imprese o ai professionisti in quanto sono dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione. Abbiamo notato che nei tre provvedimenti a contrasto degli effetti del Covid-19, fatta eccezione per alcuni "bonus", tutti gli altri sono crediti d'imposta. A fine anno faremo i conti, ma possiamo già anticipare che le imprese sono state "dotate" di crediti d'imposta, non di denaro contante. Non voglio nemmeno affrontare, in questa sede, al credito d'imposta riqualificazione energetica (il famoso 110%) e mi limito solo a questi crediti d'imposta. Il Legislatore ha, sostanzialmente, individuato una nuova moneta di conto che si chiama credito d'imposta. Ma una domanda viene spontanea: chi acquisto il credito d'imposta lo pagherà al valore nominale o tratterrà una provvigione? E questa "provvigione" a quanto ammonterà?

Sicuramente anche in questo momento di crisi si faranno vivi i "falchi dell'economia", quei soggetti che, privi di scrupoli, si proporranno per gestire il mercato della compravendita di crediti d'imposta generando una ulteriore economia che andrà a danneggiare tutti gli imprenditori o i professionisti che sono in difficoltà finanziaria.


Il Legislatore si preoccupa tanto delle infiltrazioni mafiose, ma, a parere di chi scrive, sembra sia il primo ad offrire opportunità ai soggetti "non socialmente virtuosi".

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIE DELLE ENTRATE

Il provvedimento 259854 del 10/7/2020 ha poi previsto una comunicazione telematica obbligatoria all'Agenzia delle Entrate al fine di poter fruire del credito d'imposta.

Il modello, che si riporta di seguito, tiene distinto le due tipologie di interventi (l'adeguamento degli ambienti e la sanificazione degli stessi) ed in particolare sulla comunicazione dovrà essere anche indicato distintamente, per ciascuna delle due tipologie di intervento, l'ammontare delle spese già sostenute e l'importo delle spese che si presume si andranno a sostenere.

La comunicazione deve essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Solo successivamente alla comunicazione, potrà essere fruito in compensazione tale credito d'imposta.



COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| BENEFICIARIO | Codice fiscale | | |
| RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | Codice fiscale | Codice carica | |
| SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020) | Codice attività | Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore | |
| | Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione | | ,00 |
| | Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 | | ,00 |
| | Totale spese | | ,00 |
| | Credito d'imposta | | ,00 |
| SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020) | Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione | | ,00 |
| | Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 | | ,00 |
| | Totale spese | | ,00 |
| | Credito d'imposta | | ,00 |
| RINUNCIA | Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili) | | Credito d'imposta art. 120 |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili) | | Credito d'imposta art. 125 |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| SOTTOSCRIZIONE | Data | | FIRMA |
| | giorno | me | anno |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale del soggetto incaricato | | |
| Riservato al soggetto incaricato | Data dell'impegno | | FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO |
| | giorno | me | anno |

L'angolo Giuridico

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

di avv. Oscar Ugo

Si premette che l'art. 35 del cd. GDPR⁵ sancisce, in via generale, in capo al titolare del trattamento⁶ – con la possibilità di consultare il responsabile della protezione dei dati⁷⁸, se presente – l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (*Data protection Impact Assessment*, "DPIA") qualora un determinato tipo di trattamento⁹ – in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento stesso – allorché preveda, in particolare, l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà¹⁰ delle persone fisiche cui i dati trattati si riferiscono. Da un lato, infatti, il GDPR si basa su un approccio fondato sulla valutazione del rischio (cd. *risk based approach*), sotteso alle attività di trattamento dei dati personali. Tale valutazione, quindi, si pone come prerequisito per l'individuazione delle misure richieste dall'art. 24 del GDPR per dimostrare il corretto trattamento dei dati personali da parte delle aziende.

Dall'altro, tale *corpus* normativo si fonda, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del GDPR, sul principio di *accountability*, traducibile (con difficoltà) con il termine di "responsabilizzazione" o "rendicontazione".

In virtù di tale principio, il titolare del trattamento deve adottare ed attuare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme alla normativa comunitaria¹¹; si ribadisce che tale "conformità", lungi dal rappresentare una prescrizione di carattere meramente formale, deve poter

⁵ Regolamento UE 2016/679.

⁶ Per titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto 7), GDPR, deve intendersi "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";

⁷ Per responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto 8) GDPR, deve intendersi "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

⁸ Rientra nei compiti del responsabile della protezione dei dati, infatti, fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento (cfr. art. 39, paragrafo 1, lett. c, GDPR).

⁹ La necessità di assicurare trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali impone l'onere di effettuare una preliminare valutazione, precedente e prodromica al trattamento, al fine di considerare ogni aspetto rilevante.

¹⁰ Il riferimento non è soltanto al diritto alla protezione dei dati ed alla vita privata, ma anche agli altri diritti fondamentali quali la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di circolazione, il divieto di discriminazione, il diritto alla libertà di coscienza e di religione.

¹¹ Oltretutto, si evidenzia, a verificare l'efficacia delle misure prescelte mediante il loro riesame periodico nonché il loro aggiornamento, in funzione dei cambiamenti che avvengano in relazione alle tecnologie, ai rischi, al contesto e alle finalità del trattamento.

essere oggetto di oggettiva dimostrazione da parte del titolare del trattamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il GDPR non definisce formalmente il concetto di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; ciononostante, quest'ultima può essere individuata in un *“processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli¹²”*.

Ciò premesso, ai sensi del terzo paragrafo dell'art. 35, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta, in particolare, nei seguenti casi, dotati di rilevanza meramente esemplificativa:

1. valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche¹³, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo, significativamente, su dette persone fisiche;

2. trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona¹⁴ o relativi a condanne penali e a reati¹⁵;

3. sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Viceversa, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è richiesta nei seguenti casi:

1. quando il trattamento non presenti *“un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”* (articolo 35, paragrafo 1 GDPR);

2. qualora un trattamento trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto di uno Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica (articolo 35, paragrafo 10 GDPR);

3. qualora le tipologie di trattamento siano già state verificate da un'autorità di controllo in condizioni specifiche che non siano cambiate;

¹² Cfr. Linee-guida del Gruppo di lavoro “Articolo 29”.

¹³ Il GDPR non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, cfr. Considerando n. 14 GDPR.

¹⁴ Cfr. art. 9, paragrafo 1, GDPR.

¹⁵ Cfr. art. 10 GDPR.

4. qualora il trattamento sia incluso nell'elenco facoltativo delle tipologie di trattamento per le quali non sia richiesta alcuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 5 GDPR).

Il settimo paragrafo dell'art. 35 del GDPR prescrive che il contenuto minimo della valutazione d'impatto debba consistere:

1. in una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, e, eventualmente, dell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
2. in una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
3. in una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
4. nell'individuazione delle misure previste per affrontare i rischi, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi previsti al fine non solo di garantire la protezione dei dati personali, ma anche di dimostrare la conformità del trattamento al GDPR.

In particolare, si sottolinea inoltre che lo standard ISO/IEC 29134: 2017 *"Information technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact assessment"* si propone di fornire utili linee guida per lo svolgimento della DPIA e, nello specifico, "consiglia" di procedere come segue: (i) descrizione sistematica del trattamento e delle finalità (ii) descrizione della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del trattamento (iii) individuazione dei dati personali trattati, dei destinatari e del periodo per il quale sono conservati (iv) descrizione funzionale dell'operazione di trattamento (v) descrizione dell'*asset model* su cui si basano i dati personali (es. hardware, siti *web*, software, reti...) (vi) valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento (vii) descrizione delle misure previste per conformarsi al GDPR (viii) descrizione del modo in cui sono gestiti i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (ix) descrizione dell'origine, della natura, della particolarità e della gravità dei rischi (x) determinazione delle misure previste per il trattamento di tali rischi (xi) descrizione del modo in cui sono coinvolte le parti interessate (xii) parere del DPO¹⁶ (xiii) opinioni eventualmente raccolte dagli interessati o dei loro rappresentanti.

¹⁶ Data Protection Officer.

Tanto (brevemente) premesso, si ritiene doveroso specificare che la conduzione di una DPIA, indipendentemente dal fatto che essa risulti, nel caso specifico, obbligatoria o meno, ha sempre un effetto positivo.

La predisposizione e lo sviluppo di una DPIA permettono infatti di identificare e gestire preliminarmente i rischi nonché di rafforzare il livello di affidabilità legato all'immagine dell'azienda.

Concludendo, le criticità *inter alia* derivanti dall'individuazione delle ipotesi in cui sussista un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che determinano l'obbligatorietà di procedere alla DPIA, nonché le difficoltà di approcciarsi alla materia della "privacy" – la cui disciplina non soltanto è molto recente ma richiede di coniugare alle conoscenze tecnico-informatiche competenze squisitamente giuridiche – impongono agli imprenditori di rivolgersi a legali esperti della materia, anche alla luce delle cospicue sanzioni previste dal GDPR in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

Le prossime scadenze



16 luglio 2020

VERSAMENTO RITENUTE

Versamento delle ritenute alla fonte relative al mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps mediante il Mod. F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente

INPS – GESTIONE EX-ENPALS

Le aziende che operano nel settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento mediante Mod. F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

INPS - AGRICOLTURA

Versamento della 1° rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020

20 luglio 2020

MODELLO REDDITI 2020

Per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti ISA anche forfettari scade il termine per versare la prima o unica rata di

versamento

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Collegato con il pagamento della prima o unica rata di versamento delle imposte da Modello redditi 2020 il termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese

IMPOSTA DI BOLLO

Versamento dell'imposta di bollo derivante dalle fatture elettroniche. Tale versamento è dovuto per i contribuenti che hanno un debito maggiore di € 250 relativamente al primo trimestre 2020.

25 luglio 2020

INTRASTAT – MENSILI E TRIMESTRALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili/trimestrali delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente
